

# Esclusa la responsabilità del proprietario del fondo concesso in comodato per abbandono di rifiuti

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 25 ottobre 2021, n. 1868 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - (*Omissis*) (avv. Guglielmini) c. Comune Corigliano Rossano (avv. Caruso).

**Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato originario dei luoghi - Fondo concesso in comodato - Responsabilità al proprietario dell'area - Esclusione.**

(*Omissis*)

## FATTO

1- Con atto notificato il 15.9.2020 e depositato il 9.10.2020 l'odierno ricorrente ha impugnato l'ordinanza del dirigente del Settore "Ambiente ed energia" n. -OMISSIS- del 16.06.2020, notificata in data 17.6.2020, con cui il Comune di Corigliano Rossano gli ha ordinato, per la quota parte del terreno distinto al foglio di Mappa -OMISSIS- particelle - OMISSIS-, N.C.T. Rossano, in Contrada -OMISSIS-, "*di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza, alla rimozione ed al regolare smaltimento dei rifiuti abbandonati (e altri eventuali presenti sul sito indicato) sul fondo di piena disponibilità ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.3 aprile 2006, n°152*".

2- Il ricorso viene affidato all'unico articolato motivo: **VIOLAZIONE ART.192 D.LGS.n°152/2006 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ERRONEA MOTIVAZIONE.**

In particolare, premettendo che l'ordinanza *de qua* si fonda sul verbale di contestazione dell'Arma dei Carabinieri Forestali – Stazione di Rossano -OMISSIS- del 4.6.2020 recante irrogazione della sanzione amministrativa di €600,00# a sua volta impugnato presso la competente Autorità Giudiziaria, osserva il ricorrente che:

- con contratto di comodato del 9.1.1981 il fondo ove è ubicato il materiale in questione era stato concesso in comodato, per la durata di anni diciotto, dal defunto -OMISSIS-, dante causa dell'odierno ricorrente e di -OMISSIS-, a tale -OMISSIS-, il quale si obbligava a restituire il fondo alla naturale scadenza del contratto nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto, libero e sgombro da persone e da cose;

- alla scadenza il suddetto -OMISSIS- non rilasciava il fondo cosicché il -OMISSIS- adiva l'Autorità Giudiziaria che dichiarava la risoluzione del contratto di comodato e lo condannava alla restituzione del terreno;

- il -OMISSIS- non avrebbe mai ottemperato al disposto della sentenza *de qua*, confermata, peraltro, dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n-OMISSIS-/2010;

- il successivo 4.3.2006, su richiesta dell'odierno ricorrente, l'Ufficiale Giudiziario presso l'UNEP del Tribunale di Rossano si recava *in situ* per procedere al rilascio forzato del fondo stesso e riscontrava la presenza di detti relitti, appartenenti al -OMISSIS-, come dal verbale di rilascio;

- dovendo procedere alla consegna del fondo agli aventi diritto e vista l'indisponibilità del -OMISSIS- a procedere al ritiro dei beni di sua proprietà, l'Ufficiale Giudiziario affidava gli stessi in custodia a tale sig. -OMISSIS-, che ne accettava l'incarico;

- successivamente, i medesimi beni venivano sottoposti anche a pignoramento mobiliare sempre dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rossano con custode -OMISSIS-;

- per tali motivi i beni di proprietà di -OMISSIS- non sono stati nemmeno nella materiale e giuridica disponibilità del ricorrente e del congiunto -OMISSIS- essendo stati affidati alla custodia al suddetto -OMISSIS-;

- da ciò l'illegittimità del provvedimento impugnato, che si sostanzierebbe in una pretesa non esigibile dai soggetti destinatari del provvedimento impugnato.

3- Con ordinanza collegiale n-OMISSIS- del 15.1.2021 è stata disposta attività istruttoria, consistente nel deposito, da parte del Comune di Corigliano-Rossano, di una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alla concreta situazione del sito interessato dal provvedimento impugnato e alle circostanze impeditive (pignoramento -disposto nel 2006- dei beni oggetto dell'ordinanza impugnata con affidamento della custodia giudiziaria sugli stessi, asseritamente persistente, al sig. -OMISSIS-, dipendente del ricorrente, così qualificato a pagina 4 del verbale di rilascio del 4.3.2006 allegato al gravame) enunciate nell'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente all'amministrazione in data 24.6.2020 e ripetute in ricorso, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 10.3.2021 e sospendendo, nelle more della trattazione, il provvedimento impugnato.

4- Con atto depositato il 5.3.2021 si costituiva l'Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano per resistere al ricorso e depositando, in pari data, la relazione del Servizio 2 – Igiene urbana-bonifiche del Settore "Ambiente ed Energia", in ottemperanza alla suddetta ordinanza.

In particolare, ha rilevato l'Amministrazione comunale che il provvedimento adottato si basa su segnalazione della notizia



di reato proveniente dalla Stazione dei Carabinieri Forestali di Rossano, pocanzi emarginata e ha rilevato che:  
-allo stato, a seguito di specifico accertamento effettuato dai Carabinieri Forestali in data 4.2.2021 e successiva verifica da parte di personale di questo Ufficio, è stata verificata l'inottemperanza della citata ordinanza con permanente stato di pericolosità del materiale ferroso nei confronti di persone o dell'ambiente;  
-di nulla è a conoscenza l'ufficio redigente su presunte operazioni di "circostanze impeditive", pignoramenti, usufrutto o custodia giudiziaria con soggetti terzi (tra cui un dipendente dello stesso Sig. -OMISSIS-);  
-l'Ufficio ha adottato i propri atti nell'esclusivo interesse e tutela della salute e sicurezza pubblica, in osservanza del d.lgs. n. 152 del 2006 sui siti inquinati, imponendo ai soggetti responsabili, con colpa o dolo, o soggetti presumibilmente "incolpevoli" per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, rilevando che anche in riferimento al d.lgs. n. 22/1997 il proprietario del sito, presumibilmente "incolpevole" (o che, comunque, abbia un interesse sul sito), la possibilità di effettuare spontaneamente gli interventi, per come dispone l'art. 245 comma 1 della l. n. 152 del 2006 e di avere l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti di Provincia e Comune per attivare le apposite procedure.  
5- Alla Camera di Consiglio del 10.3.2021, con ordinanza-OMISSIS-pubblicata l'11.3.2021 veniva accolta l'istanza cautelare, avuto riguardo al fatto che il dedotto vincolo di custodia sui beni oggetto dell'ordinanza impugnata sembra privare il ricorrente della pienezza dei poteri dispositivi sui beni colpiti dall'atto impugnato e veniva contestualmente fissata l'udienza pubblica del 6.10.2021 per la trattazione del merito.  
6- Nessuna delle parti depositata memorie o documenti specifici in vista dell'udienza di merito.  
7- All'udienza pubblica del 6.10.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

8- Il ricorso è fondato per come di seguito esposto.  
9- In ordine alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato osservato in giurisprudenza che:  
- *"L' art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 è chiaro nell'imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente anche al proprietario colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti, a prescindere dal protrarsi nel tempo - magari in concorso con una condotta successivamente priva di profili di colpevolezza da parte dei proprietari - dell'accumulo dei rifiuti stessi"* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11.3.2021, n. 635);  
- *"La colpa richiesta dall' art. 192, d.lg. n. 152/2006 ai fini dell'attribuzione della responsabilità al proprietario dell'area oggetto di abbandono di rifiuti implica un comportamento esigibile dal proprietario, ovvero la possibilità dello stesso di esercitare il controllo sul proprio bene (...)"* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8.3.2018, n. 651).  
10- Nella fattispecie controversa, dalla documentazione versata in atti emerge che effettivamente i beni immobili qualificati come relitti erano stati sottoposti a pignoramento, in data 4.3.2006 ed erano stati contestualmente affidati alla custodia di soggetto terzo, distinto dall'odierno ricorrente (quantunque *illo tempore* suo dipendente), il quale ne aveva accettato l'incarico.  
11- Tale situazione di fatto per un verso, come già rilevato nella sommarietà della cognizione cautelare, finisce per privare l'odierno ricorrente, proprietario del terreno ove insistono detti beni, della pienezza dei poteri dispositivi sui beni stessi, rendendo per tal via il comportamento inesigibile ed esponendo il ricorrente medesimo alle rivendicazioni del legittimo proprietario degli stessi e, per altro verso, non risulta essere stata considerata dal Comune in sede procedimentale (al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti istruttori sulla persistenza di tali vincoli e per le valutazioni in ordine all'eventuale coinvolgimento del proprietario o del custode) di talché l'attività procedimentale del Comune resistente va ritenuta censurabile.  
12- Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.  
13- Si precisa che l'effetto demolitorio non pregiudica l'eventuale riedizione del potere e comunque non fa venir meno la permanenza del potere-dovere dell'amministrazione comunale di provvedere a tutela degli interessi pubblici coinvolti (*in primis*, l'interesse alla salubrità ambientale del sito) nel rispetto delle previsioni sostanziali e procedurali di legge.  
14- La peculiarità della controversia e gli interessi pubblici in campo giustificano la compensazione delle spese processuali.

(Omissis)